

PARTE AMMINISTRAZIONE - Indicazioni operative per la compilazione dei Quadri

Sommario

REFERENTI E STRUTTURE	2
DOCENTI DI RIFERIMENTO	2
RAPPRESENTANTI STUDENTI	2
GRUPPO DI GESTIONE DELL'ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ (AQ)	3
PROGRAMMAZIONE DEGLI ACCESSI	3
SEDI DEL CORSO	3
EVENTUALI CURRICULA	4
OFFERTA DIDATTICA PROGRAMMATA	4
OFFERTA DIDATTICA EROGATA	4
NOTE PROCEDURALI	6
Realizzabilità complessiva della tabella delle attività formative (massimi e minimi)	6
Ampiezza degli intervalli (negli ambiti e nelle attività formative)	7
Inserimento nelle attività formative di base o caratterizzanti di settori scientifico-disciplinari non previsti dalle classi-FLESSIBILITA' DM 96/2023	7
Tipologia di attività formative a scelta dello studente	9
Numero di crediti attribuibile alla prova finale	9
Conoscenza di una lingua straniera oltre l'italiano nelle lauree e nelle lauree magistrali a ciclo unico	10
Conoscenza di una lingua straniera oltre l'italiano nelle lauree magistrali non a ciclo unico	10
Crediti attribuiti alle ulteriori attività formative	11
Corsi interclasse	11
Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe	13

REFERENTI E STRUTTURE

Aggiornare annualmente: il Presidente del CdS; l'organo collegiale di gestione del CdS.

La Struttura didattica di riferimento è un campo modificabile solo in fase di revisione dell'ordinamento.

DOCENTI DI RIFERIMENTO

Indicare i docenti di riferimento del CdS. Ogni docente di riferimento deve essere incaricato di almeno un'attività formativa (o parte di attività) del CdS. Può essere conteggiato una sola volta o, al più, essere indicato come docente di riferimento per due CdS con peso pari a 0,5 per ciascun corso.

Possono essere conteggiati come docenti di riferimento:

- a) professori a tempo indeterminato, ricercatori e assistenti del ruolo ad esaurimento, ricercatori di cui all'art. 24, co. 3, lettere a) e b), della L. 240/2010;
- b) docenti in convenzione ai sensi dell'art. 6, co. 11, della L. 240/2010, con Università anche straniere ed enti pubblici di ricerca (art.3, co. 1, del D.M. n. 24786/2012);
- c) professori a tempo determinato di cui all'art. 1, co. 12, della L. 230/2005;
- d) docenti ai quali siano attribuiti contratti ai sensi dell'art. 23 della L. 240/2010 entro il limite massimo di 1/2 della quota della docenza di riferimento non riservata ai professori a tempo indeterminato.

I docenti di cui alle lettere b), c) e d) possono contribuire ai requisiti di docenza nel limite di 1/3 del totale dei docenti di riferimento.

Nei CdS internazionali, per i quali è previsto il rilascio del titolo doppio o congiunto per tutti gli studenti iscritti, i docenti appartenenti a università straniere possono contribuire ai requisiti di docenza fino al limite di 1/2.

Almeno il 50% dei docenti di riferimento deve afferire a macrosettori corrispondenti ai settori scientifico-disciplinari di base o caratterizzanti del CdS. Quanto più alta è la % maggiore è l'indice di sostenibilità per la qualità del corso.

Si considera come indicatore di qualità per tutti i CdS una quota di docenti di riferimento di ruolo appartenenti a settori scientifico-disciplinari di base o caratterizzanti la classe pari ad almeno 2/3 del totale (AVA 3 - punto di attenzione D.CDS.3.1.1). Nell'assegnazione degli insegnamenti, deve essere valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti e gli obiettivi formativi degli insegnamenti. Il legame fra le competenze scientifiche dei docenti e gli obiettivi formativi degli insegnamenti sarà accertato attraverso il curriculum del docente (AVA 3 - punto di attenzione D.CDS.3.1.3). Per i CdS che erogano didattica totalmente o prevalentemente a distanza, è da prendere in considerazione la quota di tutor in possesso del titolo di Dottore di Ricerca, con valore di riferimento pari a 2/3 del totale. (AVA 3 - punto di attenzione D.CDS.3.1.2). Per i CdS integralmente o prevalentemente a distanza devono essere precisati il numero, la tipologia e le competenze dei tutor e devono essere definite modalità di selezione coerenti con i profili indicati, secondo quanto previsto dal DM 1059/2013 per i tre livelli di tutor. (AVA 3 - punto di attenzione D.CDS.3.1.4).

L'accREDITAMENTO di nuovi CdS può essere concesso anche a fronte di un piano di raggiungimento dei requisiti di docenza secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

N.B: Nel caso in cui il sistema rilevi la mancanza dell'incarico didattico associato al docente, occorre assicurarsi che sia stata implementata la sezione relativa alla didattica erogata.

RAPPRESENTANTI STUDENTI

Indicare i rappresentanti eletti e quelli eventualmente individuati dal CdS qualora non vi siano eletti.

GRUPPO DI GESTIONE DELL'ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ (AQ)

Indicare i componenti del gruppo di gestione AQ del CdS (tra questi va indicato il Presidente del CdS). Si consiglia di inserire anche il referente della scheda SUA-CdS (se diverso dal Presidente del CdS) e gli attori effettivi in grado di interagire in modo informato in sede di audit. L'indicazione del codice fiscale dei componenti è facoltativa.

TUTOR

Inserire i docenti impegnati nel sostegno alle attività formative o di orientamento (i docenti indicati devono coincidere con quelli presenti nel sito web del Dipartimento/CdS).

PROGRAMMAZIONE DEGLI ACCESSI

Inserire le informazioni relative ai corsi ad accesso programmato.

Quindi per tutti i CdS dell'Ateneo indicare:

- Programmazione locale NO/SI
- Programmazione nazionale NO

SEDI DEL CORSO

Indicare:

- l'indirizzo della sede del CdS;
- la data di inizio dell'attività didattica;
- il numero degli studenti previsti.

Una volta inserita la sede o verificata la correttezza della sede inserita, occorre aggiornare la data di inizio dell'attività didattica e verificare la correttezza dell'organizzazione della didattica e dell'utenza sostenibile. **L'utenza sostenibile** è intesa come il numero di studenti del primo anno al quale le università possono garantire le dotazioni indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività formative per la durata normale degli studi.

Per il computo del numero degli studenti si fa riferimento:

- ✓ per i corsi accreditati, che hanno completato almeno un ciclo di studi, al valore minimo tra il numero di studenti iscritti al primo anno riferito ai due AA.AA. antecedenti a quello cui si riferisce l'offerta formativa da attivare;
- ✓ per i corsi di nuova istituzione e per i corsi che ancora non hanno completato un ciclo di studi, alle numerosità massime previste dalla normativa vigente;
- ✓ per i corsi a numero programmato a livello nazionale, al valore del contingente di studenti iscrivibili al primo anno attribuito agli atenei.

Nel caso in cui il numero di studenti superi le numerosità massime previste dalla classe, il numero di docenti di riferimento e quello delle figure specialistiche (se previste dal CdS) viene incrementato in misura proporzionale al superamento di tali soglie, aumentando in proporzione anche il numero dei professori a tempo indeterminato.

EVENTUALI CURRICULA

Compilare se il CdS è articolato in percorsi/curricula. L'eventuale attivazione o disattivazione di un curriculum non comporta la modifica dell'ordinamento didattico del CdS, a meno che non si apportino modifiche alla sua struttura ordinamentale ovvero ai quadri RAD della SUA-CdS. Inserendo la denominazione dei curricula (che deve essere diversa da quella del CdS), essi si attiveranno automaticamente all'interno della sezione Offerta didattica programmata.

OFFERTA DIDATTICA PROGRAMMATA

Punto di attenzione AVA 3 – D.CDS.1.3

L'offerta didattica programmata consiste nella definizione di tutti gli insegnamenti e dei relativi CFU, ambiti disciplinari, settori scientifico-disciplinari, suddivisi per tipologia di attività (Base, Caratterizzanti, Affini e integrativi), previsti per l'intero percorso di studi della coorte di riferimento. Infatti, essa va stabilita per ogni coorte attivata.

Per compilare la sezione occorre:

- 1) caricare l'offerta formativa dell'anno accademico di riferimento nel sistema (UO OFF);
- 2) inviare i file degli insegnamenti e dei docenti all'Ufficio Offerta formativa, che li carica in SUA-CdS.

La maschera visualizza:

- ✓ CFU RAD - numero dei CFU caricati automaticamente dall'ordinamento (sezione F);
- ✓ CFU OFF - numero dei CFU necessari per conseguire il titolo di studio (la somma dei CFU-OFF più la somma dei CFU delle "altre attività" deve corrispondere, pertanto, a 180-120-300 se si tratta rispettivamente di lauree, lauree magistrali, magistrali a ciclo unico);
- ✓ CFU INS - numero dei CFU di tutti gli insegnamenti proposti per ogni ambito, compresa la presenza di eventuali insegnamenti "in alternativa".

La somma dei CFU INS non può mai essere inferiore ai CFU OFF. Può essere uguale o superiore (in questo caso per la presenza di eventuali insegnamenti in alternativa).

La voce "minimo di crediti riservati dall'ateneo" corrisponde alla somma dei CFU "minimi" assegnati a ciascun ambito nella sezione F. La somma dei CFU OFF, di ogni ambito, pertanto, non può essere inferiore a tali minimi. Tale somma non può mai essere inferiore al minimo di CFU assegnato ad ogni ambito dal decreto ministeriale della classe di appartenenza.

N.B. Nel caso di CdS afferenti alla medesima classe, verificare scegliendo la tipologia di verifica (controllo per ambiti o per settori):

- ✓ la condivisione di 60 CFU e la diversificazione di 40 CFU (per le lauree triennali);
- ✓ la diversificazione di 30 CFU (per lauree magistrali).

OFFERTA DIDATTICA EROGATA

Punto di attenzione AVA 3 – D.CDS.1.3

L'Offerta didattica erogata consiste nella didattica effettivamente offerta in un determinato anno accademico.

Tutti i campi di questa sezione si popolano automaticamente dopo che l'Ufficio Offerta formativa ha caricato in SUA-CdS i file inviati dal Manager Didattico da parte dei CdS, previo inserimento degli insegnamenti nel sistema.

Per ogni insegnamento o modulo devono essere definiti il nominativo del/i docente/i e il numero di ore di didattica assistita erogata da ciascuno.

La maschera mostra il settore scientifico-disciplinare relativo al singolo insegnamento e al docente. Questo consente di verificare la corrispondenza tra il settore dell'insegnamento e il settore del docente. I docenti di riferimento devono essere titolari di un insegnamento con lo stesso settore scientifico-disciplinare di appartenenza o anche lo stesso macrosettore.

Punto di attenzione AVA 3 – D.CDS.1.3

Tutte le informazioni contenute nei quadri di questa sezione sono inserite in fase di istituzione del CdS e possono essere aggiornate solo in fase di revisione dell'ordinamento didattico.

Tutte le informazioni necessarie per compilare correttamente i quadri della sezione F sono contenute nella Guida CUN alla scrittura degli ordinamenti didattici.

Si ricorda che:

- occorre assicurarsi di aver inserito tutti i settori necessari al raggiungimento degli obiettivi formativi specifici e degli sbocchi occupazionali indicati nei quadri A della sezione QUALITÀ;
- i CdS di nuova istituzione e in modifica ordinamentale (con eccezioni indicate dalla normativa), possono utilizzare negli ambiti delle attività di base e caratterizzanti ulteriori settori scientifico-disciplinari non previsti dalle tabelle delle classi ministeriali (Flessibilità). L'introduzione di questi settori deve essere chiaramente motivata nelle note alle attività di base e caratterizzanti, facendo esplicito riferimento agli obiettivi specifici del CdS che rendono indispensabile l'introduzione di tali settori tra le attività di base e caratterizzanti (e non tra le attività affini e integrative);
- quando nella declaratoria delle classi sono indicati più di tre ambiti nelle attività caratterizzanti non vincolati da un numero minimo di cfu, occorre riservare un numero adeguato di CFU ad almeno tre ambiti;
- indicare nel quadro relativo alle attività formative affini o integrative solamente i CFU complessivamente offerti per tali attività;
- definire nell'ordinamento dei CdS interclasse i settori necessari al raggiungimento dei requisiti di ciascuna delle classi;
- assegnare alle attività affini o integrative almeno i CFU previsti dalla normativa, ossia: - 18 CFU per le lauree triennali; - 12 CFU per le lauree magistrali e per le lauree magistrali a ciclo unico. Non è corretto destinare alle attività affini un numero di CFU superiore a quello riservato alle attività caratterizzanti. Eventuali eccezioni sono possibili, ma devono essere fortemente motivate;

- è possibile utilizzare il quadro “Comunicazioni dell’Ateneo al CUN” non solo per rispondere a eventuali osservazioni del CUN ma anche per spiegare le motivazioni che sottendono alle modifiche proposte e per chiarire le scelte fatte. In ogni caso non devono essere riportate informazioni già presenti in altri campi dell’ordinamento didattico;
- assegnare alle attività a scelta dello studente almeno i CFU previsti dalla normativa, ossia: - 12 CFU per i corsi di laurea triennale; - 8 CFU per i corsi di laurea magistrale e per le lauree magistrali a ciclo unico. Il CUN suggerisce in ogni caso di non superare i 18 CFU per le lauree e 15 CFU per le lauree magistrali; attribuire alla prova finale della laurea triennale almeno 3 CFU e alla prova finale della laurea magistrale un numero di CFU notevolmente superiore.

NOTE PROCEDURALI

Realizzabilità complessiva della tabella delle attività formative (massimi e minimi)

Per permettere una giusta flessibilità nella costruzione di curricula all’interno di un corso di studio, è possibile assegnare a ciascun ambito (o gruppo di attività formative) un intervallo di crediti variabile da un minimo ad un massimo. In fase di preparazione della didattica programmata, a ciascun ambito di ogni curriculum dovrà poi corrispondere un determinato numero intero di crediti; tuttavia curricula diversi possono assegnare allo stesso ambito numeri diversi di crediti, purché contenuti negli intervalli indicati nell’ordinamento didattico e purché la somma totale dei crediti coincida esattamente con il numero di crediti necessari per il conseguimento del titolo (180 per le lauree, 120 per le lauree magistrali biennali e, rispettivamente, 300 o 360 per le lauree magistrali a ciclo unico da 5 o 6 anni).

Quest’ultima osservazione ha due conseguenze immediate sulla scrittura degli ordinamenti:

- la somma dei minimi degli intervalli deve essere minore o uguale al numero di crediti necessari per il conseguimento del titolo; si intende che se la somma dei minimi è esattamente uguale al numero di crediti necessari per il conseguimento del titolo, allora in tutti gli ambiti il massimo deve coincidere con il minimo, cioè i crediti di ciascun ambito devono essere fissati senza possibilità di variazione;
- la somma del massimo di un intervallo in un ambito (o gruppo di attività formative) con i minimi delle altre attività formative non può superare il numero di crediti necessari per il raggiungimento del titolo, in quanto altrimenti quel massimo non sarebbe mai realizzabile in alcun percorso all’interno di quel corso di studio.

Nella progettazione di un corso di studio conviene definire preventivamente quali siano i curricula (didattica programmata) che si intendano offrire, e solo dopo definire gli intervalli da inserire in ordinamento didattico, in modo da avere la certezza che l’ordinamento didattico permetta di realizzare il progetto formativo desiderato.

Come detto, se l’ordinamento didattico contiene degli intervalli di crediti, occorre verificare che sommando il massimo di un intervallo con i minimi di tutte le altre attività formative non si superi il numero di crediti necessari per il raggiungimento del titolo; inoltre, se si modifica un ordinamento didattico aumentando un minimo o un massimo in un intervallo, bisogna verificare che la condizione precedente continui ad essere soddisfatta.

Un modo per effettuare tali verifiche consiste nel controllare che nessun intervallo abbia un'ampiezza superiore alla differenza fra il numero dei crediti necessari per il raggiungimento del titolo e la somma dei minimi delle attività formative. Per esempio, se nella laurea triennale X (180 crediti necessari per il raggiungimento del titolo) la somma dei minimi è 172, l'ordinamento didattico non può contenere alcun intervallo di ampiezza superiore ad 8 crediti ($180-172=8$).

Nell'applicare questa regola bisogna però fare attenzione che in alcuni casi la somma dei minimi degli ambiti delle attività formative di base (o delle attività formative caratterizzanti o delle attività formative affini) è minore del minimo di crediti delle attività formative di base (o caratterizzanti o affini) considerate nel loro complesso. Se ciò accade, prima di effettuare la suddetta verifica, all'ampiezza di ciascun intervallo negli ambiti di tali attività formative bisogna sottrarre la differenza fra il minimo assegnato a tali attività formative nel loro complesso e la somma dei minimi degli ambiti in quelle attività formative.

Continuando con l'esempio precedente, se la somma dei minimi negli ambiti delle attività formative di base nel corso di laurea triennale X è 40, ma il numero minimo di crediti assegnato alle attività formative di base nel loro complesso è 45, allora all'ampiezza di ciascun intervallo negli ambiti di base va sottratto 5 (ossia $45-40$), per cui un intervallo di ampiezza originale 12 (e quindi apparentemente non realizzabile) va considerato di ampiezza 7 ($12-5=7$), divenendo pertanto realizzabile.

Ampiezza degli intervalli (negli ambiti e nelle attività formative)

Nell'utilizzare gli intervalli di crediti bisogna fare attenzione a non rendere eccessivamente indeterminato il percorso formativo, evitando di usare intervalli così ampi da rendere poco leggibile l'ordinamento didattico e scarsamente valutabile il significato culturale del percorso formativo e della figura professionale che ne deriva. Eventuali eccezioni, per esempio dovute a curricula che si differenziano per la prevalenza di specifici ambiti di attività formative caratterizzanti, sono ammissibili, ma devono essere validamente motivate nelle note alle relative attività formative (sezione F della SUA-CdS), con argomentazioni chiaramente riscontrabili nella descrizione degli obiettivi formativi specifici e del percorso formativo. Inoltre, è possibile indicare un numero minimo di crediti riservato al complesso di una tipologia di attività maggiore della somma dei minimi degli ambiti di quella attività.

Di norma, il massimo di un intervallo di crediti (in un ambito o un'attività formativa) non dovrebbe eccedere il doppio del minimo. Una tipica eccezione è il caso di corsi di studio contenenti curricula concentrati su ambiti diversi delle attività formative caratterizzanti. In tal caso è legittimo avere più ambiti a cui sia attribuito un intervallo di crediti con un minimo molto basso (anche ridotto a zero) rispetto al massimo, purché tale scelta sia motivata chiaramente, e purché il numero minimo di crediti attribuito alle attività formative caratterizzanti nel loro complesso sia significativamente maggiore della somma dei minimi dei singoli ambiti. Altre eccezioni devono essere motivate in modo convincente con esplicito riferimento agli obiettivi formativi specifici e/o al percorso formativo.

Inserimento nelle attività formative di base o caratterizzanti di settori scientifico-disciplinari non previsti dalle classi-FLESSIBILITA' DM 96/2023

La normativa consente l'inserimento negli ambiti relativi alle attività di base e caratterizzanti di ulteriori settori scientifico-disciplinari rispetto a quelli previsti dalla tabella della classe del corso di

studi, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe. **Devono in ogni caso essere riservate alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle per le lauree e le lauree magistrali almeno il 40%, ovvero 72 CFU (per le lauree) o il 30% ovvero 36 CFU (per le lauree magistrali) dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.**

Sono escluse da questa possibilità:

- le lauree relative alle classi L-17 Scienze dell'architettura, L/DS Difesa e sicurezza, L-SNT/1, L-SNT/2, LSNT/3 e L-SNT/4 di cui alle professioni sanitarie;
- le lauree magistrali a numero programmato nazionale o locale obbligatorio: LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura, LM-41 Medicina e chirurgia, LM-42 Medicina veterinaria, LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria, LM-85bis Scienze della formazione primaria, LMR/02 Restauro, LM/DS Difesa e Sicurezza, LM/13 Farmacia e Farmacia Industriale;
- i corsi di studio interclasse di cui all'art. 1, comma 3, dei DD.MM. 16 marzo 2007 e la LMG/01 Giurisprudenza.

Negli ambiti delle attività di base e caratterizzanti sarà possibile inserire nuovi settori scientifico disciplinari oltre a quelli previsti dalla classe, con le seguenti modalità:

o negli ambiti in cui vengono introdotti settori ulteriori rispetto a quelli previsti nella classe è necessario indicare almeno un SSD previsto nella classe per l'ambito assegnandovi un numero di CFU strettamente maggiore di zero;

o in tali ambiti, oltre all'intervallo complessivo di crediti assegnati all'ambito, dovrà essere anche specificato l'intervallo minimo e massimo di crediti riservati ai settori già previsti dalla tabella;

o laddove siano previsti dalle tabelle dei minimi di CFU assegnati ad un ambito, essi continuano a dover essere rispettati e, ai fini del calcolo, possono essere considerati anche i SSD introdotti in flessibilità nel medesimo ambito;

o nelle Classi di Laurea la riduzione del numero di CFU vincolati relativi a settori presenti nella Classe avviene in maniera proporzionale tra le attività di base e le attività caratterizzanti, in relazione ai valori totali previsti per le suddette attività nella tabella della Classe.

L'introduzione di questi settori deve essere chiaramente motivata, nelle "note alle attività di base" o nelle "note relative alle attività caratterizzanti", facendo esplicito riferimento agli obiettivi formativi specifici del corso che rendono indispensabile l'introduzione di tali settori fra le attività di base o caratterizzanti e non fra le attività affini o integrative. In ogni caso, i crediti attribuiti ai settori previsti dalla classe devono essere sufficienti a garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti della classe.

Relativamente alle Lauree Magistrali a ciclo unico, la flessibilità è disciplinata dal Decreto Ministeriale n.1649 del 19 dicembre 2023 di definizione delle Classi dei Corsi di Laurea Magistrale.

In particolare:

✓ alle attività formative di cui all'articolo 10, comma 5, del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, è necessario riservare un numero di crediti complessivi non inferiore a 30, dei quali non meno di 8 alle attività a scelta e non meno di 12 alle attività affini e integrative;

✓ per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (Classe LM-41) e in Odontoiatria e Protesi Dentaria (Classe LM-46), fatta salva la riserva di non meno di 8 CFU per attività ad autonoma scelta degli studenti, le università possono altresì riservare ulteriori 8 CFU a scelta dello studente nell'ambito dei crediti di tirocinio obbligatori previsti dalla Classe per le attività formative professionalizzanti;

✓ per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico quinquennale nel settore dell'Architettura e dell'Ingegneria edile-architettura, i crediti minimi indispensabili restano definiti dalla somma dei crediti minimi della classe delle lauree magistrali in Architettura e ingegneria edile-architettura biennale e di quelli relativi alla classe delle lauree in Scienze dell'Architettura, ambito disciplinare per ambito disciplinare, incluse le attività formative di cui all'articolo 10, comma 5, lettere a) e b), del Decreto Ministeriale 270/2004.

Tipologia di attività formative a scelta dello studente

La norma stabilisce che l'unico vincolo posto alle attività formative autonomamente scelte dallo studente sia la coerenza con il progetto formativo, come più sotto specificato e laddove per attività formativa si intenda ogni attività organizzata o prevista dagli Atenei che assicuri la formazione culturale e professionale degli studenti. I regolamenti didattici di Ateneo e dei corsi di studio devono assicurare la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base, ove previste, e caratterizzanti. Il complesso delle disposizioni normative in merito alle attività formative a scelta dello studente è inteso a favorire la flessibilità dei percorsi formativi, anche per facilitare la mobilità e l'internazionalizzazione. Si raccomanda, quindi, di consentire agli studenti di proporre autonomamente le attività formative a scelta senza limitarne a monte la tipologia. La coerenza con il progetto formativo, infatti, esplicitamente richiesto dalla norma, riguarda il singolo piano di studio presentato e dovrà quindi essere valutata dal competente organo didattico con riferimento all'adeguatezza delle motivazioni eventualmente fornite, fermo restando che per l'acquisizione dei crediti relativi a queste attività è necessario il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto con le modalità stabilite dal Regolamento Didattico di Ateneo. Il corso di studio può indicare delle attività formative la cui coerenza con il percorso formativo sia assicurata, ma non può in alcun modo dichiarare a priori che altre attività non possano essere coerenti con tale percorso.

Numero di crediti attribuibile alla prova finale

Oltre alle attività formative qualificanti, i corsi di studio devono prevedere anche attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. In particolare, si riconosce alla prova finale della laurea il ruolo di importante occasione formativa individuale a completamento del percorso, senza tuttavia richiederne una particolare originalità; la prova finale

della laurea magistrale deve invece prevedere la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

I CFU attribuiti alla prova finale devono essere misurati sul tempo effettivamente necessario alla sua preparazione. Inoltre, occorre che il numero di CFU indicato per la prova finale sia congruo al ruolo formativo assegnatole negli obiettivi formativi. In particolare, il numero di CFU per la prova finale di un corso di laurea, di norma, non deve essere inferiore a 3; alla prova finale di una laurea magistrale andrà invece attribuito un numero di CFU notevolmente superiore. Qualora parte del lavoro di preparazione della prova finale avvenga o possa avvenire all'interno di un'attività di stage o tirocinio, è possibile attribuire a quest'ultima attività parte dei crediti che sarebbero stati altrimenti attribuiti alla prova finale. **Tale aspetto, tuttavia, dev'essere esplicitamente indicato nella descrizione della prova finale e nelle note alle altre attività.**

Conoscenza di una lingua straniera oltre l'italiano nelle lauree e nelle lauree magistrali a ciclo unico

Per conseguire la laurea lo studente deve conoscere obbligatoriamente una lingua dell'Unione Europea diversa dalla lingua italiana.

È necessario prevedere nella tabella delle attività formative, fra le altre attività, nell'ambito "Per la conoscenza di almeno una lingua straniera", un congruo numero di CFU per garantire l'acquisizione di tali competenze linguistiche nel corso di laurea. Questo può essere evitato nelle classi che lo prevedono, garantendo l'attivazione nelle attività di base o caratterizzanti dei settori scientifico-disciplinari relativi a lingue straniere (usando, per esempio, la possibilità di creare gruppi di settori a cui attribuire crediti) oppure, ove le competenze linguistiche siano acquisite attraverso le attività affini e integrative, ciò va chiarito nel campo "Descrizione sintetica delle attività affini o integrative", indicando esplicitamente il numero minimo di crediti riservati a tali attività.

Conoscenza di una lingua straniera oltre l'italiano nelle lauree magistrali non a ciclo unico

Gli obiettivi formativi qualificanti delle classi di laurea magistrale stabiliscono che i laureati magistrali debbano conoscere una lingua straniera in modo più approfondito di quanto previsto per i laureati. È pertanto necessario prevedere nella tabella delle attività formative un numero di CFU congruo ad acquisire per la lingua straniera, prima del conseguimento del titolo, adeguate competenze. Tali crediti possono essere indicati fra le altre attività, nell'ambito "Ulteriori conoscenze linguistiche" oppure, nelle classi che lo prevedono, garantendo l'attivazione nelle attività caratterizzanti dei settori scientifico disciplinari relativi a lingue straniere (ricorrendo, per esempio, alla possibilità di creare gruppi di settori a cui attribuire crediti). Ove le competenze linguistiche siano acquisite attraverso le attività affini e integrative, ciò va chiarito nel campo "descrizione sintetica delle attività affini o integrative" indicando esplicitamente il numero minimo di crediti riservati a tali attività. In alternativa, è necessario dichiarare che tali competenze (di livello almeno B2 secondo il Quadro Comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue QCER) sono richieste per l'accesso al corso.

Non è invece consentito dichiarare che tali competenze debbano essere acquisite autonomamente dagli studenti durante il percorso di laurea magistrale senza un'adeguata attribuzione di crediti formativi universitari che sono una misura del lavoro complessivo dello studente.

Crediti attribuiti alle ulteriori attività formative

Oltre alle attività formative qualificanti, i corsi di studio devono prevedere ulteriori attività formative volte ad acquisire conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative tese ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento, gli stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali e, per i corsi direttamente abilitanti all'esercizio delle professioni, il Tirocinio Pratico-Valutativo (TPV).

L'attribuzione dei crediti alle ulteriori attività formative deve essere coerente con gli obiettivi formativi del corso di studio. Per esempio, se negli obiettivi formativi è dichiarata l'acquisizione di abilità informatiche da parte degli studenti, allora nella tabella delle attività formative devono essere attribuiti crediti all'ambito "Abilità informatiche e telematiche", oppure deve essere inserito nelle attività formative di base, caratterizzanti o affini uno almeno fra i settori scientifico-disciplinari INF/01 e ING-INF/05, purché tali settori scientifico-disciplinari siano stati indicati nella tabella delle attività formative in modo che ne risulti chiara l'obbligatorietà (usando per esempio la possibilità di creare nelle attività formative gruppi di settori scientifico-disciplinari a cui attribuire crediti). Ove le competenze informatiche siano acquisite attraverso le attività affini e integrative, ciò va chiarito nel campo "Descrizione sintetica delle attività affini o integrative" indicando esplicitamente un numero minimo di crediti riservati a tali attività. Analogamente, se negli obiettivi formativi sono menzionate attività di stage o tirocinio, a tali attività deve essere attribuito un numero di crediti congruo con quanto indicato nel resto dell'ordinamento didattico.

In ogni caso occorre assegnare almeno 1 credito alle ulteriori attività formative. È possibile indicare solo un numero minimo di crediti all'intero insieme di tali attività senza specificare nell'ordinamento didattico come saranno distribuiti fra le varie tipologie (ma tale specificazione dovrà comunque essere inserita per ciascun curriculum nel regolamento didattico del corso di studio e nell'offerta didattica programmata), purché tale numero non sia talmente elevato (superiore a 6 CFU) da rendere indeterminata la struttura del percorso.

Si segnala che le attività "per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali" devono essere necessariamente svolte al di fuori dell'università, mentre tale limitazione non si applica ai "tirocini formativi e di orientamento". Di conseguenza si consiglia di usare quest'ultima tipologia qualora si prevedano anche tirocini interni all'università.

Corsi interclasse

I decreti per la definizione delle classi di laurea prevedono che, qualora l'ordinamento didattico di un corso di studio soddisfi i requisiti di due classi differenti, l'università possa istituire il corso di studio come appartenente ad ambedue le classi, fermo restando che ciascuno studente deve indicare al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intende conseguire il titolo di studio. Lo studente può comunque modificare la sua scelta, purché questa diventi definitiva al momento dell'iscrizione al terzo anno (o al secondo anno per le lauree magistrali). Il corso interclasse si configura comunque come un unico corso; non è conforme allo spirito della norma l'eventuale espediente di offrire,

utilizzando lo strumento dei curricula due corsi sostanzialmente indipendenti tra loro all'interno di un unico contenitore.

L'aspetto principale da tenere presente progettando un corso interclasse è che si tratta, appunto, di un unico corso che soddisfa i requisiti di due classi, e non di due corsi paralleli (uno per ogni classe) inseriti in uno stesso contenitore. In particolare, tutti i percorsi formativi all'interno del corso di studio devono soddisfare i requisiti di entrambe le classi, in modo da permettere allo studente la possibilità di scegliere fino all'ultimo anno di corso in quale classe prendere il titolo.

Le ragioni che inducono a istituire un corso di studio come appartenente a due classi devono essere chiare e convincenti. A tal fine dovrà essere illustrato il significato culturale e l'esigenza interdisciplinare del percorso formativo proposto; negli obiettivi formativi specifici dovrà essere evidenziata l'unitarietà del progetto, anche in presenza di curricula, e chiarita la necessità dell'appartenenza a entrambe le classi. L'interfaccia di inserimento della tabella delle attività formative di un corso interclasse permette di riprodurre fedelmente come viene progettato il percorso formativo evidenziandone l'unitarietà e semplificando il controllo del soddisfacimento dei requisiti delle due classi.

Le attività formative sono inserite, come per i corsi monoclasse, a gruppi di settori scientifico-disciplinari (che svolgono il ruolo degli ambiti dei corsi monoclasse) a cui sono assegnati degli intervalli di crediti. Il passaggio dall'ordinamento didattico all'offerta didattica programmata avviene, come per i corsi monoclasse, "sciogliendo" gli intervalli assegnando un numero intero ben definito di crediti.

Le attività formative sono quindi inserite per gruppi di settori a cui bisogna assegnare un intervallo di crediti (minimo e massimo) e un ambito (di base, caratterizzante, o eventualmente affini o integrative) per ciascuna classe. In particolare, tutti i settori inseriti in un gruppo devono appartenere a uno stesso ambito per ciascuna delle classi. Gruppi contenenti settori che compaiono fra le attività di base o caratterizzanti in una delle due classi ma non nell'altra devono necessariamente essere assegnati alle attività affini dell'altra classe.

Partendo da queste informazioni il sistema crea automaticamente la visualizzazione della distribuzione delle attività formative nelle due classi, assegna alle attività formative affini e integrative l'unione dei settori scientifico-disciplinari indicati come affini per almeno una delle due classi, ed effettua le seguenti verifiche:

- che tutti i settori scientifico-disciplinari inseriti in un gruppo appartengano effettivamente agli ambiti indicati per le due classi;
- che la somma dei minimi dei gruppi e delle altre attività sia minore o uguale al numero di crediti necessari al conseguimento del titolo;
- che la somma dei massimi dei gruppi e delle altre attività sia maggiore o uguale al numero di crediti necessari al conseguimento del titolo;
- che i requisiti (i numeri minimi di CFU per le attività di base e/o caratterizzanti indicati nei decreti di definizione delle classi) di entrambe le classi siano soddisfatti.

Se a valle di queste verifiche fosse ancora possibile, o necessario, attribuire ulteriori crediti formativi alle attività affini o integrative, questi potranno essere inseriti senza indicare nell'ordinamento i settori

scientifico disciplinari ma solo una sintetica descrizione secondo quanto specificato in corrispondenza del quadro A4.d.

Con tale modalità di inserimento:

✓ i controlli sulla realizzabilità complessiva della tabella e sull'ampiezza degli intervalli devono essere effettuati sui gruppi come sono stati inseriti, e non sulle visualizzazioni separate delle due classi;

✓ il numero minimo/massimo di crediti attribuito alle attività formative affini è la somma dei minimi/massimi dei gruppi assegnati alle attività formative affini per almeno una delle due classi;

✓ qualora la somma dei minimi dei gruppi che contribuiscono a formare le attività formative di base (o caratterizzanti o affini) sia inferiore al minimo richiesto da una classe per quella tipologia di attività, sarà possibile indicare un valore minimo di crediti assegnati all'insieme di quei gruppi (come avviene adesso per l'insieme degli ambiti di una tipologia di attività nei corsi monoclasse) maggiore della somma dei minimi, in modo da soddisfare i requisiti della classe.

Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe

La legislazione prevede la possibilità di attivare in una università più corsi distinti nella stessa classe, purché essi abbiano obiettivi formativi chiaramente diversi e le attività formative si differenzino per almeno 40 CFU per le lauree o 30 CFU per le lauree magistrali. Questo vincolo non riguarda i corsi di studio identici (repliche o corsi omologhi) da svolgersi nella stessa o in altra sede, con il medesimo ordinamento didattico (ivi comprese la denominazione, le modalità di svolgimento e la lingua di erogazione), e i corsi offerti con modalità di svolgimento o lingue di erogazione differenti.

L'istituzione di più corsi di studio nella stessa classe deve essere adeguatamente motivata attraverso la definizione di attività formative e obiettivi formativi specifici chiaramente diversificati, in modo da evitare che un corso sia pressoché uguale ad un altro, presentando soltanto lievi variazioni; in tal caso sarebbe corretto proporre un unico corso articolato in più curricula. Le motivazioni per l'istituzione dei diversi corsi di studio devono essere coerenti tra loro.

Qualora un ateneo intenda attivare più repliche (per "replica" si intende un corso di studio con ordinamento didattico identico a quello di un corso di studio già attivo nell'Ateneo proponente, ivi comprese denominazione, modalità e lingua di erogazione) di uno stesso corso di studio deve presentare per tali corsi un solo ordinamento. Qualora un ateneo intenda attivare una replica di un corso già accreditato, dovranno essere compilate nella SUA-CdS tutte le informazioni relative al corso-replica ad eccezione di quelle relative all'ordinamento didattico (quadri RAD) che saranno duplicate in automatico nella procedura. Tali corsi non saranno sottoposti al parere del CUN (che ne ha già approvato l'ordinamento) ma unicamente quello dell'ANVUR.

Qualora invece un ateneo intenda attivare un corso che differisca rispetto ad uno già accreditato solo per le modalità di svolgimento o per la lingua di erogazione, i corsi di studio sono a tutti gli effetti considerati distinti e, pur non essendo soggetti al vincolo di differenziazione, dovranno seguire l'intero iter di accreditamento previsto per i corsi di nuova istituzione.